



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato D'AGOSTINO Maurizio (id FSI 132036)

Con segnalazione del 6 gennaio 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del “48° Festival Week End Città di Torino” RICCA Roberto (A.I.) che: *“Il giocatore non si è presentato per giocare il sesto e ultimo turno, senza preavvisare, direttamente o indirettamente, la direzione arbitrale della sua assenza, né giustificando quest'ultima nel corso del turno....”*.

In data 14 gennaio 2019 perveniva la seguente nota dell'incolpato:

“In relazione all'assenza in oggetto segnalo che: causa problema tecnico nell'alloggio di mia madre (che è ultraottantenne e vive da sola) sono dovuto intervenire intorno alle h. 9,15 di domenica 6 u.s. Superata l'emergenza (h 10,20 circa) non ho provveduto ad avvertire l'arbitro della manifestazione (Sig. Ricca).

Mi scuso della mancanza (in 30 anni di Tornei è la prima volta che capita) dovuta a problemi di forza maggiore”.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale potrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il diritto di cui sopra spetta al giocatore per soli due turni, anche consecutivi, nell'ambito dello stesso torneo. L'annuncio di un'eventuale terza assenza deve essere considerata comunicazione di ritiro. Il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente”*.

L'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: *“Il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente. Il giocatore ritirato ingiustificatamente perde il diritto a qualunque premio e passaggio di categoria; le eventuali variazioni Elo positive verranno azzerate. Il ritiro di un giocatore deve essere citato dall'Arbitro principale nel rapporto finale di omologazione del torneo alla FSI, per la sua trasmissione agli Organi di giustizia”*.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta, in ogni caso, una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata. Il tesserato, assente per cause di forza maggiore, avrebbe potuto comunque inviare comunicazioni al direttore di gara.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **ammonizione** nei confronti del tesserato D'AGOSTINO Maurizio.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 23/1/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano